

Allegato

SCHEMA CONVENZIONE QUADRO

TRA

la Regione Emilia-Romagna (C.F.8006250379), con sede a Bologna, Viale Aldo Moro 21, di seguito indicata come Regione, rappresentata dalla Responsabile del Servizio Assistenza Ospedaliera

E

il Ministero dell'Interno - Direzione Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile (C.F. 80219290584), con sede a Roma, Piazza del Viminale, rappresentato, ai sensi della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, in atto rappresentato da _____, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di _____; congiuntamente definite Parti.

Per disciplinare la manutenzione delle dotazioni sanitarie di supporto al soccorso, esistenti presso i comandi provinciali del Corpo dei vigili del Fuoco della Regione Emilia-Romagna;

PREMESSO CHE

Il D.Lgs. n. 139 dell'8 marzo 2006, recante il "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del CNVVF, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229", riconosce il CNVVF quale componente fondamentale del servizio nazionale di protezione civile.

La norma affida al CNVVF funzioni di soccorso tecnico secondo un approccio Interdisciplinare e l'articolo 24 rubricato "Interventi di soccorso pubblico", al comma 7, codifica la collaborazione tra le diverse amministrazioni disponendo che "II Corpo nazionale può collaborare alla redazione dei piani di emergenza comunali e di protezione civile su istanza degli enti locali e delle regioni, previa stipula, ai sensi dell'articolo 17 della legge 10 agosto 2000, n. 246, di apposite convenzioni che prevedano il rimborso delle spese sostenute dal Corpo nazionale per l'impiego delle risorse umane e l'utilizzo di quelle logistiche e strumentali necessarie".

Le "Linee guida per l'intervento di tipo chimico, biologico, nucleare e radiologico a seguito di attacco terroristico" del 04/09/2002 adottate dalla Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico del Dipartimento dei Vigili del Fuoco

del soccorso pubblico e della difesa civile (istituito presso il Ministero dell'Interno), assegnano al CNVVF un ruolo sanitario esclusivamente in raccordo con i servizi di emergenza sanitaria.

Le medesime linee guida prevedono che i servizi sanitari mettano a disposizione le risorse necessarie per le operazioni di pertinenza, compresa la decontaminazione della popolazione dei propri operatori e diano il supporto al personale VVF per il triage in zona "calda".

Allo scopo di consentire al CNVVF di prestare attività di primo soccorso sanitario, per i trattamenti di urgenza il cui avvio non può essere dilazionato, la Regione sostiene la manutenzione delle dotazioni sanitarie di supporto al soccorso, esistenti presso i comandi provinciali del CNVVF.

Le "Linee guida per l'intervento di tipo chimico, biologico, nucleare e radiologico a seguito di attacco terroristico" del 04/09/2002, richiamate in premessa hanno individuato quale necessario lo strumentario sanitario d'emergenza indispensabile alla rianimazione cardiorespiratoria dei colpiti, all'ossigenoterapia d'urgenza, al trattamento dei traumatizzati e degli ustionati nonché all'avvio degli specifici protocolli detossificanti.

Si conviene e si stipula la presente **CONVENZIONE QUADRO**

Art. 1 **Finalità**

1. La presente Convenzione-quadro ha come obiettivo il consolidamento dei rapporti di reciproca collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna, attraverso gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, (più brevemente indicata, di seguito, CNVVF) allo scopo di consentire al CNVVF di prestare attività di primo soccorso sanitario, per i trattamenti di urgenza il cui avvio non può essere dilazionato.
2. Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

Art. 2 **Oggetto**

La Regione assicura al CNVVF il rimborso per il tramite delle Aziende sanitarie delle spese per la manutenzione delle dotazioni sanitarie di supporto al soccorso, esistenti presso i comandi provinciali del CNVVF, con particolare riferimento al:

- a) controllo periodico di funzionamenti dei Defibrillatori semi automatici (DAE), con sostituzione pacchi batteria e piastre,

- b) la fornitura e gestione a scadenza delle bombole di ossigeno da due litri in acciaio,
- c) ricambio di materiale primo soccorso sanitario con scadenza (farmaci, medicazioni, etc.).

Art. 3
Condizioni operative

1. Allo scopo di promuovere l'efficientamento del sistema di emergenza territoriale, nel rispetto del presente accordo quadro le AUSL competenti procederanno alla stipula di singole convenzioni, con i comandi territoriali del CNVVF, ai sensi dell'articolo 17 della L. 246 del 10 agosto 2000.
2. Tali convenzioni dovranno prevedere il rimborso, ai sensi dell'articolo 17 della L. 246 del 10 agosto 2000, con cadenza annuale delle spese per la manutenzione delle dotazioni sanitarie, dei beni individuati all'articolo 2.

Art. 4
Durata

1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e sino al 31/12/2022.
2. Entrambe le parti potranno recedere dall'Accordo, motivando tale decisione, con un preavviso scritto di almeno 90 giorni, esclusivamente tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata pubblicato sul relativo sito internet istituzionale.
3. Sarà possibile effettuare il rinnovo del presente Accordo con le medesime modalità e forma utilizzate per il perfezionamento del presente atto.

Art. 5
Imposte e oneri

La presente Convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso a cura e spese della parte con interesse alla registrazione.

Art. 6
Controversie

In caso di controversie tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente Convenzione, qualora non si raggiunga una definizione bonaria, è competente il giudice previsto per legge, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a) n.2 del D.Lgs. 104/ 2010.

Art. 7
Piano di prevenzione della corruzione
Codice di comportamento

Le Parti con la sottoscrizione del presente Accordo, si impegnano al reciproco rispetto dei documenti Piano di prevenzione della corruzione e Codice di comportamento (tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente Accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

Art. 8
Riservatezza dei dati

Le Parti ai fini del trattamento di dati personali relativi al presente Accordo, garantiscono il rispetto della normativa prevista dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Le parti stipulanti approvano specificatamente l'articolo relativo alla competenza del Foro.

Letto, approvato e sottoscritto, con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, ai sensi dell'articolo 21 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.
Letto, confermato e sottoscritto, data dell'ultima sottoscrizione.

Per la Regione Emilia-Romagna
Responsabile del Servizio Assistenza ospedaliera

Per il Ministero dell'Interno
Direzione dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile